



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

=====
L'anno duemilasette (2007) il giorno diciotto (18) del mese di ottobre (10), nella sede della Comunità Montana tra i Signori:

..... nato a il, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Comunità Montana;

..... nata a il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Massa Marittima;

..... nato a il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Monterotondo Marittimo;

..... nato a il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Montieri;

..... nato a il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Roccastrada;

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni consiliari che ancorché non allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Comunità Montana Colline Metallifere Del. Assemblea n. 5 del 29.03.2007, eseguibile;

Comune di Massa Marittima Del. C.C. n. 23 del 18.05.2007, eseguibile;

Comune di Monterotondo M. Del. C.C. n. 28 dell' 11.07.2007, eseguibile;

Comune di Montieri Del. C.C. n. 8 del 16.04.2007, eseguibile;

Comune di Roccastrada Del. C.C. n. 26 del 16.06.2007, eseguibile;

PREMESSO

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato approvato il programma di riordino territoriale, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 2004, con la quale sono stati individuati, a norma dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi oggetto delle gestioni associate di cui all'allegato C alla medesima deliberazione del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 2004, con la quale sono state stabilite, a norma dell'articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, le modalità di attuazione del programma di riordino territoriale;

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio;



Visto, in particolare, l'articolo 4 della citata legge regionale n. 39 del 2004, che prevede l'attribuzione di un contributo annuale ai Comuni in situazioni di maggior disagio che risultano partecipare a gestioni associate che, nel medesimo anno, hanno i requisiti per la concessione dell'incentivazione ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 e del programma di riordino territoriale;

Considerato che in più occasioni la Conferenza dei Sindaci si è espressa per la gestione associata delle funzioni amministrative in materia di servizi comunali delegandone l'esercizio alla Comunità Montana Colline Metallifere;

Considerato che in virtù delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci/Presidente, in data 28.12.2006, sono stati elaborati dall'Ufficio di supporto giuridico della Comunità Montana l'atto deliberativo ed il progetto di convenzione da sottoporre all'approvazione dei Consigli Comunali e dell'Assemblea della Comunità Montana per la gestione associata dei servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico;

Considerato altresì che:

-l'art.11 della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 "Nuove disposizioni per le zone montane" attribuisce alle Comunità Montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo per i Comuni la possibilità di delegare alle Comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione dei servizi;

-l'art. 27 del D.Lgs., n. 267/2000 prevede tra i compiti istituzionali della Comunità Montana – Unione dei Comuni la gestione associata dei servizi e funzioni comunali;

-i Sindaci dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada ai sensi della L.R., n. 40/2001 hanno individuato il livello ottimale per la gestione di funzioni e servizi in modo associato nell'area geografica corrispondente al territorio della Comunità Montana Colline Metallifere;

Dato atto:

che l'istituto giuridico tipico con il quale attuare la volontà di gestione dei servizi attraverso la Comunità Montana è quello della convenzione, così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs.. 267/2000;

che la stipula delle convenzioni per le gestioni associate deve sostanziare l'accordo tra gli Enti definendo l'incontro delle volontà nel muovere dal presupposto che lo svolgimento delle specifiche funzioni in questione richiede un superiore e comune livello di coordinamento delle azioni esplicitate dai singoli Enti;

che le convenzioni in concreto devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, la partecipazione e l'informazione degli utenti, i rapporti finanziari tra convenzionati ed i reciproci obblighi e garanzie;

Vista la convenzione stipulata in data 28 ottobre 2004 dagli Enti del livello ottimale, riguardante la gestione associata dei servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico;

Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana riunitasi in data 28 dicembre 2006, nella quale è stato deciso di apportare modifiche ed integrazioni alla convenzione sopra indicata, al fine di migliorare l'organizzazione del servizio, razionalizzare le attività e le funzioni e dare maggiore impulso alla gestione associata;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, predisposto dall'Ufficio per il supporto giuridico alle gestioni associate;



Tutto ciò premesso;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la L.R., n. 82/2000;

Vista la Legge del 7 giugno 2000 n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 7 Febbraio 2002 sull'attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la Legge Regionale del 25 giugno 2002 n.22, Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione;

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2– Oggetto

Il presente accordo disciplina le attività di comunicazione e di informazione tra le Amministrazioni coinvolte e i cittadini, singoli e associati, direttamente o attraverso l'uso di mezzi di comunicazione di massa.

Le Amministrazioni, come specificate al successivo art. 3, affidano alla Comunità Montana la gestione dei servizi di informazione, comunicazione pubblica e coordinano in modo associato le relazioni con il pubblico.

Restano nella competenza dei Comuni le funzioni di cui alla legge n. 150/2000 non espressamente indicate dalla presente convenzione.

La Comunità Montana, per lo svolgimento delle attività previste, può avvalersi di competenze esterne e può stipulare convenzioni con soggetti terzi.

Art. 3– Enti partecipanti alla gestione associata

I Comuni di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo e Roccastrada e la Comunità Montana Colline Metallifere gestiscono in forma associata i servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico.

Art. 4– Finalità

Le Amministrazioni sottoscrittrici con la presente convenzione intendono:

- garantire un'informazione trasparente e esauriente sul loro operato;
- pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi e promuovere nuove relazioni con i cittadini;
- ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di comunicazione e informazione.

La presente convenzione disciplina i rapporti tra gli enti associati per una struttura dedicata all'informazione e comunicazione ai cittadini e agli organi di informazione di massa; individua, inoltre, le forme del coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Amministrazioni associate.

Art. 5– Impegni

Le parti contraenti danno atto che in virtù di quanto negoziato con la convenzione sono trasferiti alla Comunità Montana, nella materia oggetto della convenzione, i poteri di agire originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al Comune, compresa la programmazione ed il potere regolamentare.



La Comunità Montana assolverà alle funzioni delegate attraverso le competenze dei propri organi e soggetti, così come indicato dalla Legge e dallo Statuto.

Riconoscono alla Comunità Montana il rimborso di tutte le spese di gestione necessarie all'espletamento del servizio secondo una previsione di spesa deliberata annualmente in sede di Conferenza dei Sindaci o di rapporti negoziali diretti tra Comunità Montana e Comuni allorché non tutti i Comuni aderiscono alla gestione associata;

Riconoscono, anche ai sensi dell'art. 32 comma 5) del Decreto Legislativo 267/2000 applicabile alle Comunità Montane in virtù dell'art. 28 comma 7) stesso Decreto legislativo, alla Comunità Montana la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:

- ogni risorsa derivante ai Comuni per interventi relativi allo svolgimento di funzioni relative alla delega;
- eventuali altre risorse destinate alla gestione del servizio che la Comunità Montana pertanto è legittimata a riscuotere ed a pretendere;
- ogni diritto attinente l'attività;
- la riscossione degli eventuali contributi erariali D.M., n. 328/2001;
- la riscossione del contributo regionale L.R., n. 40/2001.

Dispongono che le risorse di cui al precedente paragrafo, compreso il contributo regionale incentivante relativo alla L.R., n. 40/2001, devono essere impiegati per la gestione associata dei servizi e funzioni comunali.

Art . 6– Funzioni e organizzazione della gestione associata di informazione e comunicazione pubblica

L'ufficio informazione e comunicazione pubblica assolve alle seguenti funzioni:

- informazione generale sulle attività dell'Ente e di altre Istituzioni presenti sul territorio;
- realizzazione di iniziative editoriali;
- ufficio stampa unitario per i rapporti con i mezzi di informazione di massa;
- organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;
- gestione del portale territoriale www.altamaremmatoscana.it ;
- coordinamento e realizzazione di newsletters istituzionali e altri prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione interna;
- realizzazione di periodici di informazione istituzionale degli Enti associati, i cui costi di produzione e spedizione rimangono a carico delle Amministrazioni nel cui interesse i periodici vengono pubblicati, mentre le spese di redazione, controllo dei testi e spese generali restano a carico della gestione associata;
- supporto specialistico per la realizzazione delle pubblicazioni a contenuto informativo e/o promozionale delle Amministrazioni associate;
- coordinamento per la creazione e la gestione dei siti internet dei Comuni associati e del sito URP delle Colline Metallifere.

Art . 7– Funzioni e organizzazione degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) associati

Gli URP associati garantiscono l'accesso dei cittadini agli atti ed ai procedimenti di competenza delle Amministrazioni associate. Operano per consentire, mediante opportuni accordi, l'accesso ai servizi di altre pubbliche amministrazioni in modo da rendere più agevole la comunicazione tra i cittadini e Amministrazioni che si rendono disponibili a decentrare sportelli a livello comunale o a fornire informazioni da veicolare ai cittadini.

Le attività da realizzare sono di Back office e di Front office.

Il Back office è garantito, presso il SUAP delle Colline Metallifere, dal comitato di coordinamento degli URP associati e svolge le seguenti attività:

- elaborazione dei modelli e delle schede informative sui procedimenti amministrativi attivi negli Enti coinvolti;
- progettazione e realizzazione di una banca dati dell'URP strutturata in modo tale da consentire facilità e rapidità di accesso alle notizie sia da parte dei cittadini che navigano in rete, sia da parte



dell'operatore URP che risponde direttamente alle richieste degli utenti attraverso l'attività di Front-Office;

-coordinamento degli uffici relazioni con il pubblico degli Enti associati, per armonizzare le attività di accesso e di informazione agli atti, ai documenti e ai procedimenti amministrativi, per favorire la conoscenza dei servizi offerti ai cittadini sul territorio e per migliorare la reciproca collaborazione fra gli URP e gli altri servizi presenti nelle Amministrazioni associate;

-coordinamento per la predisposizione, l'aggiornamento e l'implementazione dei contenuti delle schede informative dei procedimenti amministrativi e della relativa modulistica;

-attuazione di processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti, mediante l'elaborazione dei dati forniti dai front office relativi all'ascolto dei cittadini, o attraverso indagini dirette;

-coordinamento dei rapporti con le altre Amministrazioni pubbliche per l'eventuale attivazione dei loro servizi presso gli sportelli comunali di URP.

Il Front-Office è garantito da ogni Comune e dalla Comunità Montana presso le proprie sedi e svolge le seguenti attività:

-ascolto del cittadino attraverso il colloquio diretto, la raccolta di suggerimenti, la rilevazione di bisogni e del livello di soddisfazione;

-informazione specifica riferita alle modalità di accesso ai servizi erogati;
richieste di accesso agli atti;

-consegna della modulistica necessaria per usufruire dei servizi pubblici;

-accettazione di reclami, segnalazioni.

Gli Enti associati si impegnano a costituire l'ufficio URP presso le proprie sedi, avente le funzioni di Front-Office sopra elencate, dotandolo degli spazi e degli strumenti adeguati a consentire l'attività di comunicazione diretta, on-line e telefonica con il pubblico. La comunicazione telematica è garantita dalla rete telematica delle Colline Metallifere e, mediante questa, dalla Rete Telematica Regionale (RTRT). Le Amministrazioni coinvolte nominano i rispettivi "referenti URP" per dare attuazione al necessario coordinamento tra tutte le strutture operative associate.

Art. 8– Strutture organizzative e organismi gestionali

La struttura organizzativa necessaria a garantire il funzionamento della gestione associata per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente art. 6, è la "redazione unitaria", composta dal coordinatore dell'ufficio informazione e comunicazione pubblica e da soggetti interni o esterni individuati con le amministrazioni associate per assolvere alle funzioni di informazione e comunicazione pubblica.

La redazione unitaria è costituita dal competente dirigente della Comunità Montana sulla base delle segnalazioni pervenute dai Sindaci dei Comuni associati che intendono coinvolgere proprio personale dipendente e degli eventuali incarichi conferiti per assolvere al servizio.

L'assolvimento dei compiti di back office di cui al precedente art. 7, è assicurato dal "Comitato di coordinamento" della rete URP delle Colline Metallifere che opera presso la struttura organizzativa del SUAP delle Colline Metallifere. Ogni Ente comunica al Responsabile del SUAP della Comunità Montana il proprio rappresentante nel comitato entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti (incarichi, contratti...) necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata sono adottati dalla Comunità Montana Colline Metallifere secondo la sua disciplina interna, in quanto le funzioni associate sono organicamente inserite nell'articolazione della struttura organizzativa della Comunità Montana.

Gli Enti si impegnano, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi indicativamente di professionalità interne anche appositamente formate e riqualificate, consentendo alla Comunità Montana di conferire gli incarichi esterni necessari. Presso la Comunità Montana, su richiesta dell'Ufficio Associato, possono essere comandate o distaccate unità di personale dipendente dagli altri Enti aderenti anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.



I dipendenti interessati dai provvedimenti, di cui al comma precedente, conservano il rapporto di lavoro con l'Ente di appartenenza, con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro del comparto. Qualora, in luogo del comando, venga attuato il trasferimento di personale dai Comuni alla Comunità Montana, il personale interessato a richiesta verrà riassorbito dall'Ente di provenienza al termine della gestione associata.

Art. 9– Regolamento per lo svolgimento della gestione associata

Il regolamento per il funzionamento del servizio, ove necessario, è predisposto dal Responsabile della Gestione associata sulla base delle direttive contenute nella presente convenzione, degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci/Presidente, ed è adottato dall'organo competente della Comunità Montana. Il regolamento ha efficacia nell'ambito costituito dai territori dei Comuni associati.

Gli atti di organizzazione della gestione associata sono adottati nell'osservanza del Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Comunità Montana.

Art. 10– Organo di indirizzo e di consultazione

Il coordinamento istituzionale al fine di definire gli indirizzi politico- amministrativi del servizio associato è garantito dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente, che svolge la propria attività secondo le modalità previste dall'art. 26 dello Statuto della Comunità Montana.

La Conferenza dei Sindaci e del Presidente stabilisce annualmente gli indirizzi, gli obiettivi e le risorse della gestione associata, effettua controlli periodici sul suo andamento, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Il Responsabile della gestione associata, la redazione unitaria e il comitato di coordinamento della rete degli urp delle Colline Metallifere costituiscono i supporti tecnici dei quali si avvale la Giunta Esecutiva della Comunità Montana per la predisposizione delle proposte da concertare nell'ambito delle Conferenze dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana.

Art. 11– Il Responsabile della Gestione associata

La responsabilità dei servizi associati con la presente convenzione è affidata in base alle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Comunità Montana. Può essere affidata ad un soggetto o essere ripartita tra più responsabili di struttura in base alle scelte organizzative della Comunità Montana. L'organo competente ad affidare la responsabilità acquisisce il previo parere della Conferenza dei Sindaci circa la soluzione organizzativa che intende intraprendere.

Al responsabile sono attribuite le seguenti competenze:

- ricepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente;
- ricepire le direttive dei singoli Enti;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso;
- redigere il regolamento per il funzionamento del servizio, ove richiesto;
- proporre e/o adottare tutti gli atti gestionali relativi alla gestione associata;
- predisporre il budget annuale per il finanziamento del servizio e proporlo alla Giunta Esecutiva della Comunità Montana e alla Conferenza dei Sindaci/Presidente;
- pianificare le attività di monitoraggio dell'efficienza del servizio associato.

Il Responsabile predispone annualmente il programma delle iniziative di comunicazione, che deve tenere conto delle esigenze dei singoli Enti associati e riorganizzare le risorse dagli stessi comunque destinate ad attività di comunicazione, informazione e promozione/ pubblicità.

Art. 12 – Programma delle iniziative di comunicazione

Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente è predisposto il programma delle iniziative di comunicazione. Esso è approvato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana ogni anno ed è inviato alle Amministrazioni coinvolte per la verifica degli obiettivi, delle strategie e delle esigenze di ogni Ente.

Il programma deve contenere:



- la definizione degli obiettivi e della strategia della comunicazione integrata (azioni di comunicazione interna, esterna, on-line, promozionale, pubblicitaria, etc.);
- la descrizione delle singole azioni con l'indicazione delle fasi e dei tempi di realizzazione;
- la scelta dei mezzi di diffusione e il budget;
- la pianificazione dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia dell'azione.

Art. 13 -- Ripartizione degli oneri

La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi concessi in base alla legge regionale n. 40/2001 sono destinati all'esercizio della funzione, dei servizi e delle attività oggetto della presente convenzione e/o di altre funzioni e servizi comunque associati tra gli Enti che partecipano alla gestione associata.

Salvo quanto specificato all'art. 6 relativamente alle spese per la pubblicazione dei periodici istituzionali, i Comuni contribuiscono con proprie risorse al funzionamento del servizio associato. La contribuzione per il funzionamento della gestione associata è dovuta, se richiesta dalla Comunità Montana, per un massimo del 50% delle spese di personale, beni, servizi, attrezzature e spese generali, come individuate annualmente dal programma di comunicazione, nella seguente ripartizione :

Comune Massa Marittima	40,00%
Comune di Monterotondo Marittimo	10,00%
Comune di Montieri	10,00%
Comune di Roccastrada	40,00%

I costi delle iniziative di comunicazione di specifico interesse di una delle Amministrazioni associate rimangono a carico dell'Amministrazione richiedente.

Riguardo alle attività di cui all'art. 7 la Comunità Montana garantisce le spese di progettazione, di realizzazione della banca dati delle procedure e dei servizi attivi presso gli Enti coinvolti con specifico software applicativo, di supporto ai Comuni nella predisposizione delle schede informative, le spese di impianto, caricamento dati e supporti informativi. Le spese di partecipazione al Comitato di coordinamento sono a carico degli enti di appartenenza. Ad altre eventuali spese necessarie viene fatto fronte con le risorse previste per il SUAP associato.

I Comuni si impegnano a versare la quota di loro spettanza entro il 30 aprile di ogni anno. L'anno successivo si procederà a eventuali conguagli rispetto alle effettive spese sostenute. La Conferenza dei Sindaci /Presidente individua annualmente l'entità e le scadenze dei trasferimenti alla Comunità Montana. A tal fine il responsabile, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, tenendo conto di eventuali contributi attivati e di risorse messe direttamente a disposizione dalla Comunità Montana, che possono essere portati a scomputo delle quote a carico degli Enti partecipanti e lo trasmette ai Comuni entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Qualora i Comuni, sebbene diffidati, e in assenza di contestazioni, non provvedano al pagamento di quanto dovuto nei successivi trenta giorni, autorizzano fin da ora la Comunità Montana a rivalersi su qualsiasi somma da trasferire o pagare al Comune stesso.

Art. 14 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, decorrenti dalla relativa sottoscrizione, ed è rinnovabile con apposito atto.

Ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla convenzione solamente a decorrere dal terzo anno dalla sua stipulazione. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale e comunicato alla Comunità Montana con preavviso di almeno sei mesi. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per le restanti Amministrazioni.



Il recesso della Comunità Montana, in quanto ente capofila, determina la cessazione della gestione associata.

Per ogni controversia patrimoniale che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Grosseto.

Potranno essere esperite le procedure extragiudiziarie ritenute opportune dalla Conferenza dei Sindaci/Presidente, previa adesione degli Enti interessati.

Art. 15 – Garanzie

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione di tutti gli enti deleganti, deve assicurare la medesima ed identica cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente .

Si conviene che ciascun Ente delegante ha diritto di sottoporre direttamente alla Comunità Montana proposte e problematiche attinenti l'attività convenuta.

La risposta o le decisioni conseguenti adottate dagli organi della Comunità Montana secondo la loro competenza statutaria, devono pervenire all'Ente richiedente entro il termine di giorni 90 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

Il Presidente della Comunità Montana, prima di sottoporre all'Assemblea consiliare provvedimenti inerenti questioni relative all'oggetto della convenzione che abbiano per loro natura la caratteristica di atti fondamentali, di normazione regolamentare o comunque di indirizzo, può rivolgersi alla Conferenza dei Sindaci per acquisirne il parere ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della Comunità Montana.

Art. 16 – Informazioni

Le deliberazioni fondamentali ed i provvedimenti dell'Assemblea della Comunità Montana riguardanti l'argomento oggetto di convenzione debbono essere trasmessi, a cura del Segretario della Comunità Montana a tutti gli Enti deleganti entro venti giorni dalla loro adozione.

Inoltre, qualora un Consiglio Comunale le richieda, dovranno essere trasmesse agli Enti deleganti, tutte le deliberazioni ed i provvedimenti di gestione adottati dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana in ordine alla attività amministrativa riguardante l'oggetto della convenzione.

Gli Enti locali partecipanti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Comunità Montana le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente convenzione.

Art. 17 – Disposizioni di rinvio

Ogni funzione attribuita ai Comuni deleganti, nella materia disciplinata dalla convenzione, dallo "jus surpervenies" rientra automaticamente nell'area delle funzioni delegate.

La Conferenza dei Sindaci con proprio verbale darà atto della integrazione della delega.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione possono essere apportate dai Consigli Comunali e dall'Assemblea della Comunità Montana con atti aventi medesima forma.

La presente convenzione sostituisce completamente quella sottoscritta in data 28/10/2004 per la gestione associata degli stessi servizi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Massa Marittima, _____

COMUNE DI MASSA MARITTIMA _____



COMUNE DI MONTIERI _____

COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO _____

COMUNE DI ROCCASTRADA _____

COMUNITA' MONTANA
COLLINE METALLIFERE _____